



**CITTÀ DI FASANO**

Sindaco

Ordinanza Sindacale n.: **21** del **11/04/2020**

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- PROVVEDIMENTO A SEGUITO DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020

## IL SINDACO

### Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- con DPCM del 23.03.2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- con decreto legge n. 19 del 25.03.2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e si è stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COOVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** inoltre il DPCM del 01.04.2020, che all'articolo 1 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03.04.2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

**Visto** il DPCM del 10 aprile 2020, che individua all'articolo 1 le misure urgenti di contenimento del contagio da applicarsi sull'intero territorio nazionale e all'articolo 2 le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali e stabilisce quali attività devono essere sospese fino alla data del 3 maggio 2020;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

**Richiamati** i seguenti Provvedimenti adottati dallo scrivente Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D. lgs. N. 267/2000, in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

- Ordinanza n. 9/2020, recante disposizioni in materia di mercati settimanali;
- Ordinanza n. 10/2020, recante disposizioni riguardanti la chiusura gli uffici comunali;
- Ordinanza n. 11/2020, recante disposizioni in materia di chiusura di parchi e giardini comunali;
- Ordinanza n. 12/2020, recante disposizioni in materia di trasporti pubblici locali;
- Ordinanza n. 13/2020, recante disposizioni in materia di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno delle stazioni di rifornimento carburante della rete stradale, sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito, chiusura dei distributori automatici h24, sospensione delle attività di distribuzione automatica di acqua;
- Ordinanza Sindacale n. 15 del 02/04/2020, avente ad oggetto la proroga di efficacia delle precedenti Ordinanze fino al 13 aprile 2020;

**Precisato** che l'efficacia dei predetti provvedimenti sindacali è stata prorogata fino al 13.4.2020;

**Valutata** l'opportunità, oltre che la necessità, anche in ragione della perdurante efficacia delle disposizioni governative, prorogare l'efficacia di taluni dei provvedimenti di competenza sindacale di cui ai capoversi che precedono, ad esclusione dell'ordinanza sindacale n. 13/2020 rispetto alla quale il nuovo DPCM del 10 aprile non pone divieti espressi all'esercizio delle attività;

**Ritenuto** precisare che le misure di cui alle ordinanze sindacali citate hanno lo scopo precauzionale e sono idonee a ridurre i rischi per la salute pubblica;

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;

**Visto** lo Statuto comunale;

#### **ORDINA**

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, la **proroga fino al 3 maggio 2020** del contenuto delle precedenti ordinanze sindacali adottate, come prorogate con Ordinanza 15/2020, ai fini del contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti e nei termini di cui a seguire:

- **ORDINANZA N. 9/2020:**

- Sospensione dei seguenti mercati settimanali che interessano il territorio comunale:

Fasano centro: mercoledì;

Pezze di Greco: venerdì;  
Montalbano: lunedì;  
Mercato del contadino: sabato;

- **ORDINANZA N. 10/2020:**

- Chiusura al pubblico di **tutti gli uffici comunali**, ad eccezione dell'Ufficio Protocollo, aperto per eventuali emergenze dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00, con osservanza di tutte le prescrizioni previste nei DPCM richiamati nella parte narrativa;
- Accesso agli uffici **Demografici, ivi compresi i cimiteri – Urp**, come gli altri uffici comunali, solo esclusivamente previo appuntamento telefonico o a mezzo email;
- Apertura degli Uffici che garantiscono Servizi comunali connotati dal requisito della indifferibilità, e per cui viene garantita la presenza del personale, ossia:
  - **Stato Civile** (raccolgimento delle registrazioni delle nascite e dei decessi) – reperibilità ai numeri 080 4394 252 - 253
  - **Servizi Cimiteriali** – numero dedicato
  - **Protezione civile** - 080 4394 314
  - **Assistenza domiciliare (dedicata alle persone non autosufficienti che vivono sole)** - 080 4394315 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
- Chiusura di tutti i cimiteri comunali, che verranno aperti unicamente per assicurare i servizi di trasporto, ricevimento e inumazione delle salme;
- Limitazione dell'attività di ricezione del pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione di quelli indicati in precedenza, ed esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti con modalità agile per tutte le attività ed i procedimenti tali da non richiedere la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto, fermo restando la necessità di assicurare la funzionalità e qualità dei servizi;
- Fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie al personale che, fino al 3 maggio 2020 e per tutto il periodo emergenziale, non possa fruire del lavoro agile, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della propria struttura, demandando al Segretario generale il potere di direttiva in merito all'utilizzo delle ferie e per lo svolgimento dello "smart working" di tutto il personale;
- Possibilità di contattare tutti gli uffici comunali esclusivamente a mezzo email o telefono, come da ALLEGATO alla presente ordinanza (**ALLEGATO sub 1**), oltre ai numeri e mail dedicati ad interventi sociali che dovessero rendersi di volta in volta necessari;

È garantita la continuità della fornitura dei Servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n°146.

- **ORDINANZA N. 11/2020:** chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati anche di servizio di apertura e chiusura, e quindi, con recinzioni e cancelli di accesso.

- **ORDINANZA N. 12/2020:** trasporto pubblico locale urbano, oltre che da e per la stazione ferroviaria, previa diffusa informativa al pubblico, da rendersi secondo le seguenti misure:

- È fatto obbligo all'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano, di svolgere interventi **straordinari di sanificazione** ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;

- È fatto obbligo all'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano, di svolgere interventi **giornalieri di pulizia e sanificazione** di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- Riduzione dei servizi ordinari garantendo, comunque, le corse a maggiore frequenza e negli orari cosiddetti "di punta";

Nello specifico:

- per Pezze di Greco, Speciale, Montalbano, Pozzo Faceto, Torre Canne e Torre Spaccata, sono garantite le corse F1, F5, F8, F12/2, F14 e F17;
- per Savelletri sono garantite le corse F21, F24, F26 e F28;
- per Selva, Laureto, Cocolicchio sono garantite le corse F31, F33, F34, F36, F41, F44 e F47;
- per la zona industriale nord sono garantite le corse ZIN 1 e ZIN 3;
- I servizi di TPL da e per la stazione ferroviaria saranno calibrati in relazione ai soli treni che fermeranno a Fasano a seguito della riduzione operata dalla RFI.

La presente ordinanza è efficace dal giorno 14 aprile 2020 e sarà valida fino al 3 maggio 2020, salve nuove disposizioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

***Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste dal DPCM del 10 aprile 2020, efficaci fino al 3 maggio, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, relativamente al territorio regionale.***

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Comando di Polizia locale e alle Forze dell'ordine.

Il Sindaco  
F.to Francesco Zaccaria

---

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 11/04/2020 fino al 27/04/2020.

Fasano, 11/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione